

FISCO PIÙ SEMPLICE CON L'OBIETTIVO DI MAGGIORI ENTRATE

*Eliminati alcuni adempimenti ritenuti superflui
e introdotti più controlli sostanziali*

a cura Tonino Morina

Meno adempimenti formali, ma più controlli sostanziali. Per la lotta all'evasione, sembra questa la strada tracciata dal nuovo Governo, prima con la manovra d'estate 2008 (decreto legge 112/2008), poi con il decreto legge anti-crisi (decreto legge 185/2008). Sono diversi gli interventi operati dai due provvedimenti che hanno cancellato diversi adempimenti, introducendo nuovi controlli e nuove modalità di accertamento. Insomma, Fisco più semplice, ma con l'obiettivo di essere più redditizio per le casse dell'erario.

Gli adempimenti soppressi

Tra gli adempimenti soppressi, occorre ricordare:

- l'abrogazione dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi dei commercianti al dettaglio, ristoratori e artigiani, abrogazione disposta dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (misure anti-crisi), fermo restando che quest'obbligo di fatto non è mai entrato in vigore;
- l'abrogazione della comunicazione preventiva per usare crediti in compensazione nell'F24 per importi superiore a 10mila euro, abrogazione disposta dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, **convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009** (misure anti-crisi), fermo restando che quest'obbligo di fatto non è mai entrato in vigore;
- l'abrogazione dell'obbligo di memorizzare e inviare "online" il resoconto delle operazioni effettuate mediante i distributori automatici, abrogazione disposta dall'articolo 16, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (misure anti-crisi), fermo restando che quest'obbligo di fatto non è mai entrato in vigore;
- l'abrogazione dell'obbligo per i professionisti di incassare i compensi con strumenti finanziari "tracciabili", cioè con assegni non trasferibili, bonifici, o con altre modalità di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico; in questo caso, l'abrogazione è stata disposta dall'articolo 32, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (manovra d'estate); in pratica, l'obbligo della tracciabilità dei compensi è rimasto in vigore dal 12 agosto 2006 al 24 giugno 2008;

- l'abrogazione dell'obbligo di presentare gli elenchi clienti e fornitori, che era stato introdotto a partire dall'anno 2007, dopo che l'adempimento era stato soppresso nel 1994, perchè considerato inutile; questo significa che l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori è rimasto in vita solo due anni, il 2007, per le fatture dell'anno 2006, e il 2008, per le fatture dell'anno 2007; la "scomparsa" di quest'obbligo ha anche l'effetto di cancellare le eventuali sanzioni per le inadempienze commesse; in questo caso, l'abrogazione è stata disposta dall'articolo 33, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (manovra d'estate).

Nessuna sanzione per gli errori commessi in vigenza dell'obbligo

Come si è detto, la soppressione dell'obbligo di presentare gli elenchi clienti e fornitori cancella anche le eventuali inadempienze commesse. Questo per la ragione che si applica il richiamato articolo 3 del decreto legislativo 472/97, che ha per titolo principio di legalità, cosiddetto favor rei. Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che <<Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato>>. Il predetto comma 2 ha introdotto nel sistema sanzionatorio tributario il cosiddetto principio del "favor rei"; questo principio trova applicazione:

- sia nei casi in cui la legge posteriore si limita ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile;
- sia nell'ipotesi in cui viene eliminato l'obbligo strumentale e, quindi, indirettamente, la previsione sanzionatoria.

In conclusione, con la soppressione dell'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, nessuna sanzione potrà essere chiesta in caso di omissioni o irregolarità commesse nei due anni, 2007 e 2008, in cui era stato reintrodotta l'obbligo.

Controlli bancari a rischio per i professionisti

E' importante precisare che la cancellazione dell'obbligo sulla tracciabilità dei compensi per i professionisti, tracciabilità che è rimasta in vigore dal 12 agosto 2006 al 24 giugno 2008, è ininfluenza ai fini delle indagini finanziarie, cosiddetti controlli bancari, previsti dall'articolo 32 del decreto sull'accertamento, Dpr 600/1973, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005. Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, specifica che i contribuenti interessati dalla "tracciabilità" dei compensi, in vigore dal 12 agosto 2006 e ora abrogata dal 25 giugno 2008, possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la dimostrazione delle spese in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità dell'importo e alle normali esigenze personali e familiari, possono essere ragionevolmente ricondotti nella gestione extra professionale. La precisazione è

importante anche perché è stata successivamente confermata dalla circolare n. 32/E, del 19 ottobre 2006, nella quale si ribadisce l'opportunità di considerare il tenore di vita del soggetto indagato rapportabile al volume d'affari dichiarato. I professionisti possono pagare in contanti i pagamenti riferiti all'attività professionale, a prescindere dal loro importo, così come possono sempre prelevare le somme dal conto corrente per esigenze personali. Per il prelevamento delle somme necessarie per esigenze personali o altre esigenze extra-professionali, non occorre alcuna specifica documentazione. Il controllo del Fisco potrà però avvenire sulla base delle entrate e delle spese dichiarate per l'attività professionale, messe a confronto con i dati del conto corrente bancario. Rimane sempre fermo che chi dichiara il giusto non deve temere nulla.

Controlli bancari a protezione di chi dichiara il giusto

Per chi dichiara il giusto, l'eventuale controllo dei conti bancari può costituire la prova della sua correttezza fiscale. Gli uffici sanno bene che, grazie al controllo dei conti bancari e postali, nonché all'impiego del cosiddetto redditometro, cioè lo strumento che fornisce una prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica in base a una scelta e misurazione di certi elementi indicativi di capacità contributiva, il Fisco può "scoprire" la ricchezza nascosta laddove c'è evasione fiscale. I controlli bancari, che sono una novità recente nell'ambito dei redditi e dei compensi di lavoro autonomo, dovrebbero servire per scovare evasione dove c'è ricchezza, ad esempio, quando il professionista ha conti bancari elevati, ma con dichiarazioni di compensi e redditi bassi. E' questa la "ratio legis", cioè la finalità della norma. Non è certo quella di disturbare in modo ingiustificato i contribuenti che fanno il loro dovere, inventando presunte evasioni inesistenti, magari perché l'ufficio deve per forza raggiungere gli obiettivi finanziari preventivati.

***Il nuovo Fisco tra adempimenti
soppressi e nuovi controlli***

Gli adempimenti soppressi

<i>Adempimento</i>	<i>Norma modificata</i>	<i>Norma modificativa</i>	<i>Effetti</i>
Invio "online" dei corrispettivi <i>(adempimento mai entrato in vigore)</i>	Articolo 37, commi da 33 a 37-ter, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto "Visco - Bersani")	Articolo 16, comma 2, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (misure anti-crisi), convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009	Abrogazione dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi dei commercianti al dettaglio, ristoratori e artigiani <i>(obbligo comunque mai entrato in vigore)</i>
Comunicazione preventiva per compensazioni per importi superiori a 10mila euro <i>(adempimento mai entrato in vigore)</i>	Articolo 1, commi da 30 a 32, legge 296/2006, Finanziaria 2007	Articolo 16, comma 3, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (misure anti-crisi), convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n.	Abrogazione della comunicazione preventiva per usare crediti in compensazione nell'F24 per importi superiore a 10mila euro <i>(obbligo comunque mai entrato in vigore)</i>

		14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009	
Memorizzazione e invio "online" degli incassi dei distributori automatici (adempimento mai entrato in vigore)	Articolo 1, commi da 363 a 366, legge 244/2007, Finanziaria 2008	Articolo 16, comma 4, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009 (misure anti-crisi)	Abrogazione dell'obbligo di memorizzare e inviare "online" il resoconto delle operazioni effettuate mediante i distributori automatici (obbligo comunque mai entrato in vigore)
Obbligo per i professionisti di "tracciare" i compensi (entrato in vigore il 12 agosto 2006)	Articolo 35, commi 12 e 12 bis, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto "Visco - Bersani")	Articolo 32, comma 3, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (manovra d'estate)	Abrogato l'obbligo per i professionisti di incassare i compensi con strumenti finanziari "tracciabili", cioè con assegni non trasferibili, bonifici, o con altre modalità di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico (obbligo rimasto in vigore dal 12 agosto 2006 al 24 giugno 2008)

<p>Obbligo di presentare gli elenchi clienti e fornitori (introdotto a partire dall'anno 2007)</p>	<p>Articolo 37, commi 8 e 9, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto "Visco - Bersani")</p>	<p>Articolo 33, comma 3, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (manovra d'estate)</p>	<p>Abrogato l'obbligo di presentare gli elenchi clienti e fornitori, che era stato introdotto a partire dall'anno 2007, dopo che l'adempimento era stato soppresso nel 1994, perchè considerato inutile; questo significa che l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori è rimasto in vita solo due anni, il 2007, per le fatture dell'anno 2006, e il 2008, per le fatture dell'anno 2007</p>
--	--	--	--

I nuovi strumenti di controllo e accertamento

<i>Materia</i>	<i>Norma</i>	<i>Cosa prevede</i>
<p>Controllo dell'evasione fiscale</p>	<p>Articolo 83, comma 3, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (manovra d'estate)</p>	<p>Per il triennio 2009-2011 è previsto un incremento di almeno il 10% della capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione dell'evasione fiscale</p>
<p>Redditometro</p>	<p>Articolo 83, commi da 8 a 15, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (manovra d'estate)</p>	<p>E' previsto un piano straordinario di controlli per il triennio 2009-2011 finalizzato all'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (redditometro)</p>
<p>Adesione ai processi verbali di constatazione</p>	<p>Articolo 5-bis, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, inserito dall'articolo 83, comma 18, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (manovra d'estate)</p>	<p>E' previsto un nuovo tipo di concordato, mediante "adesione al processo verbale di constatazione". Il nuovo istituto, in presenza di processi verbali di constatazione relativi a violazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva che consentano l'emissione di accertamenti parziali, attribuisce al contribuente la facoltà di accelerare la definizione del rapporto tributario conseguente alla constatazione delle dette violazioni. Possono formare oggetto di adesione solo i processi verbali che contengono la</p>

		<p>constatazione di violazioni “sostanziali” in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap. La comunicazione di adesione del contribuente ai processi verbali comporta l'accettazione integrale delle pretese del Fisco, senza possibilità di contraddittorio, beneficiando, però, della riduzione a un ottavo della sanzione minima prevista per la violazione contestata in materia di imposte sui redditi, di Iva o di Irap. L'adesione è inoltre possibile per le violazioni, sempre di natura sostanziale, relative all'Irap, all'addizionale regionale o comunale all'Irpef, le imposte sostitutive dei redditi e, in ogni caso, quelle per le quali sono applicabili le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quali, ad esempio, i contributi previdenziali che vanno determinati nella dichiarazione dei redditi</p>
<p>Adesione del contribuente all'invito al contraddittorio</p>	<p>Articolo 5, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, modificato dall'articolo 27, commi da 1 a 3, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (misure anti-crisi), convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009</p>	<p>Con riferimento agli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici dell'agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2009, è concessa al contribuente la facoltà di aderire ai contenuti dell'invito, con comunicazione all'ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione, che deve contenere, in caso di pagamento a rate, l'indicazione del numero delle rate scelte, deve essere allegata la copia della prima rata o unica rata. Il pagamento rateale può essere fatto senza prestazione di garanzie o fidejussioni. In presenza dell'adesione, il contribuente beneficia della riduzione a un ottavo</p>

		della sanzione minima prevista per la violazione contestata in materia di imposte sui redditi, di Iva o di Irap
Adesione per le imposte indirette, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte di donazione e successione	Articolo 11, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, modificato dall'articolo 27, comma 1-bis, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (misure anti-crisi), convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009	Anche per le imposte indirette, oltre a quanto previsto per l'Iva e per le imposte sui redditi e Irap, per definire anticipatamente le liti con il Fisco i contribuenti possono aderire all'invito al contraddittorio formulato dall'ufficio con applicazione delle sanzioni nella misura di 1/8 del minimo irrogabile. Questa novità – contenuta nell'articolo 27, comma 1 bis del Dl 185/2008 e introdotta in sede di conversione – si riferisce agli inviti emessi dal 29 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della legge 2/2009 di conversione del Dl 185/2008). In particolare, la disposizione, integrando l'articolo 11 del Dlgs 218/97 (che regola l'istituto dell'accertamento con adesione per le altre imposte indirette, quali ad esempio: l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, le imposte di donazione e successione) stabilisce la procedura che i contribuenti possono attivare, ancor prima di iniziare il contraddittorio con gli uffici, per chiudere sul nascere la lite con il Fisco.
Riduzione delle sanzioni a un ottavo, cioè al 12,50%, anche per il contribuente che ha ricevuto "direttamente" un avviso di accertamento, ossia senza la preventiva	Articolo 15, comma 2-bis, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, inserito dall'articolo 27, comma 4-bis, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (misure anti-crisi), convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta	Con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge n. 185/2008, è stata prevista la possibilità di beneficiare delle sanzioni ridotte al 12,50% anche per il contribuente che ha ricevuto "direttamente" un avviso di accertamento, cioè senza la preventiva richiesta di comparizione potenzialmente definibile. La norma ora prevede che, sussistendo le condizioni previste per l'omessa

<p>richiesta di comparizione potenzialmente definibile</p>	<p>ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009</p>	<p>impugnazione - cioè la rinuncia al ricorso, nonché la rinuncia a richiedere l'avvio del procedimento di accertamento con adesione - le sanzioni sono ulteriormente ridotte dal 25% al 12,5% della misura edittale se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 - imposte dirette e assimilate nonché Iva - o di cui all'articolo 11 - altre imposte indirette</p>
<p>Controlli alle grandi imprese</p>	<p>Articolo 27, commi da 9 a 15, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009 (misure anti-crisi)</p>	<p>Sono previsti specifici controlli per le imprese di grandi dimensioni. I controlli, da fare entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, riguarderanno le imprese con ricavi o volume d'affari non inferiore a 300milioni di euro. Quest'ultimo importo sarà progressivamente diminuito fino a 100milioni di euro entro il 31 dicembre 2011</p>
<p>Utilizzo di crediti inesistenti</p>	<p>Articolo 27, commi da 16 a 20, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009 (misure anti-crisi)</p>	<p>L'utilizzo di crediti inesistenti per eseguire versamenti è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti inesistenti. L'atto di recupero dei crediti inesistenti dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito inesistente</p>

Tonino Morina
23 Marzo 2009